REGOLAMENTO N. 199/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1967

che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti derivati nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), e in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

Considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 123/67/CEE, il prelievo deve essere derivato dal prelievo del pollame macellato, in funzione di un coefficiente che esprime il rapporto di peso esistente tra questi diversi prodotti e il pollame macellato e, per quanto necessario, il rapporto medio esistente tra i loro valori commerciali ; che tale coefficiente deve essere applicato anche alla fissazione del prezzo limite per gli stessi prodotti ;

Considerando che, per il calcolo del prelievo applicabile al pollame vivo, deve essere tenuto conto della resa alla macellazione di tale pollame secondo le diverse presentazioni commerciali del pollame macellato delle specie corrispondenti ; che è opportuno utilizzare come base del rapporto di peso la presentazione più commercializzata del pollame macellato, vale a dire :

— per i galli, le galline e i polli vivi : i galli, le galline e i polli macellati, presentazione 70 %, ai sensi del regolamento n. 146/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame (2),

— pe le anatre vive : le anatre macellate, presentazione 70 % ;

che, per quanto riguarda le oche vive, è tuttavia opportuno considerare come pollame macellato le oche macellate, presentazione 82 %, tenuto conto della necessità di prendere in considerazione il valore del fegato ;

Considerando che le metà o i quarti di pollame sono commercializzati senza frattaglie commestibili ; che i coefficienti da utilizzare per il calcolo del prelievo applicabile a tali prodotti devono permettere la fissazione di un prelievo uguale a quello applicabile al pollame macellato senza frattaglie, vale a dire

— per quanto riguarda le metà o i quarti di galli, galline e polli, il prelievo applicabile ai galli, alle galline e ai polli macellati, presentazione 65 %,

— per quanto riguarda le metà o i quarti di anatre, il prelievo applicabile alle anatre macellate, presentazione 70 %,

— per quanto riguarda le metà o i quarti di oche, il prelievo applicabile alle oche macellate, presentazione 75 % ;

Considerando che il valore commerciale dei petti e pezzi di petti di tacchini è notevolmente superiore a quello dei tacchini macellati interi; che d'altra parte deve essere tenuto conto della parte ossea delle sottocosce e dei pezzi di sottocosce, che diminuisce il prezzo di questi prodotti rispetto ai tacchini macellati interi ; che occorre pertanto utilizzare in entrambi i casi coefficienti che esprimano non soltanto i rapporti di peso, ma anche i rapporti di valore commerciale ;

Considerando che il valore commerciale delle parti di volatili disossate, delle altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili, dei fegati di volatili diversi dai fegati grassi d'oca o d'anatra, dei grassi, dei petti e delle cosce di volatili, diversi dai petti e dalle sottocosce di tacchini, compresi con ogni presentazione analoga nella denominazione « altre », è notevolmente superiore a quello del pollame macellato, intero, delle specie corrispondenti ; che i suddetti prodotti immessi sul mercato provengono indifferentemente da una delle specie di pollame considerate ; che bisogna pertanto derivare i prelievi applicabili a tali prodotti dalla media aritmetica dei prelievi applicabili ai galli, alle galline e ai polli macellati, presentazione 70 %, alle anatre macellate, presentazione 70 ,% alle oche macellate, presentazione 75 %, ai tacchini macellati e alle faraone macellate ; che, dato il loro valore superiore, è opportuno effettuare la derivazione con i coefficienti che esprimano i rapporti di peso e di valore commerciale tra dette parti di volatili e il pollame macellato delle presentazioni sopra precisate ;

Considerando che le parti di volatili non disossate, presentate sotto forma di ali intere, anche senza la punta, di dorsi, colli, dorsi con colli,

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.
(2) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2470/67.

codrioni e punte d'ali, nonché le frattaglie commestibili, sono utilizzate soprattutto nell'industria alimentare di trasformazione e che il loro valore commerciale è notevolmente inferiore a quello del pollame macellato intero ; che detti prodotti provengono indifferentemente da una delle specie di pollame considerate ; che bisogna pertanto derivare i prelievi applicabili a tali prodotti dalla media aritmetica di cui sopra e fissare coefficienti che esprimano i rapporti di peso e di valore commerciale tra tali parti di volatili e il pollame macellato ;

Considerando che i fegati grassi d'oca o d'anatra provengono da allevamenti che applicano tecniche di produzione dispendiose ; che questi prodotti di lusso hanno un valore commerciale molto superiore a quello del pollame macellato intero ; che i fegati grassi immessi sul mercato sono quasi esclusivamente fegati di oche sottoposte ad un ingrassamento intensivo ; che è pertanto opportuno derivare il prelievo applicabile a tali prodotti dal prelievo applicabile alle oche macellate, presentazione 82 %, con un coefficiente che esprime i rapporti di peso e di valore commerciale tra tali prodotti e il pollame macellato ;

Considerando che occorre determinare il valore commerciale dei prodotti di cui sopra sulla base dei prezzi d'offerta medi all'importazione nella Comunità e sulla base dei prezzi del commercio all'ingrosso constatati sui mercati della Comunità durante un periodo determinato ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I coefficienti che esprimono il rapporto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE sono fissati nell'allegato, colonna 3.

Articolo 2

Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento per designare le diverse presentazioni commerciali del pollame macellato corrispondono a quelle che figurano nel regolamento n. 146/67/CEE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti derivati	Coefficiente	Designazione dei prodotti scelti per la derivazione
1	2	3	4
01.05	*Volatili vivi da cortile :*		
	B. Altri :		
	I. Galli, polli e galline	0,70	Polli 70 %
	II. Anatre	0,70	Anatre 70 %
	III. Oche	0,70	Oche 82 %
	IV. Tacchini	0,70	Tacchini macellati
	V. Faraone	0,70	Faraone macellate

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti derivati	Coefficiente	Designazione dei prodotti scelti per la derivazione
1	2	3	4
02.02	B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) :		
	I. disossate :	1,85	Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini macellati, faraone macellate
	II. non disossate :		
	a) metà o quarti :		
	1. di galli, polli e galline	1	Polli 65 %
	2. di anatre	1	Anatre 70 %
	3. di oche	1	Oche 75 %
	4. di tacchini	1	Tacchini macellati
	5. di faraone	1	Faraone macellate
	b) Ali intere, anche senza le punte	0,70	Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini macellati, faraone macellate
	c) Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	0,47	Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini macellati, faraone macellate
	d) Petti e pezzi di petti di tacchini	1,85	Tacchini macellati
	e) Sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini	0,70	Tacchini macellati
	f) Altri	1,85	Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini macellati, faraone macellate
	C. Frattaglie commestibili di pollame	0,44	Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini macellati, faraone macellate
02.03	*Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia :*		
	A. Fegati grassi di oche o d'anatre	8,00	Oche 82 %
	B. Altri	1,15	Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini macellati, faraone macellate
ex 02.05	*Grasso di volatili, non pressato né fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato*	1,20	Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini macellati, faraone macellate
15.01	*Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi ; grassi di volatili pressati o fusi*		
	B. Grasso di volatili, pressato o fuso	1,20	Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini macellati, faraone macellate

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti derivati	Coefficiente	Designazione dei prodotti scelti per la derivazione
1	2	3	4
ex 16.02	*Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :*		
	B. Altre :		
	I. di selvaggina, di volatili o di conigli :		
	a) di volatili :		
	1. contenenti in peso 80 % o più di carne anche non disossata	2,50	Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini macellati, faraone macellate
	2. altre	1,20	Polli 70 %, anatre 70 %, oche 75 %, tacchini macellati, faraone macellate

REGOLAMENTO N. 200/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1967

che fissa gli importi delle imposte all'importazione ed i prezzi limite per alcune albumine per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1967

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 170/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (1), e abroga il regolamento n. 48/67/CEE, ed in particolare gli articoli 2, paragrafo 2, e 5, paragrafo 5, secondo capoverso (1),

Considerando che all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 170/67/CEE deve essere riscossa un'imposta all'importazione i cui importi debbono essere uguali agli importi dei prelievi applicabili alle uova in guscio, modificati da coefficienti ;

Considerando che gl'importi dei prelievi applicabili alle suddette uova sono stati fissati dal regolamento n. 198/67/CEE della Commissione del 28 giugno 1967 che fissa i prelievi e i prezzi limite nel settore delle uova per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1967 (2) ;

Considerando che i coefficienti soprammenzionati sono stati fissati dal regolamento n. 201/67/CEE della Commissione del 28 giugno 1967, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento n. 170/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e abroga il regolamento n. 48/67/CEE (3) ;

Considerando che il prezzo limite per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 170/67/CEE debbono essere fissati sulla base del prezzo limite determinato per le uova in guscio tenendo conto del minor valore della materia base, dei coefficienti utilizzati per la fissazione degli importi delle imposte all'importazione e delle spese di trasformazione ;

Considerando che i prezzi limite applicabili alle suddette uova sono stati fissati dal regolamento n. 198/67/CEE e i coefficienti dal regolamento n. 201/67/CEE ;

Considerando che per quanto riguarda il minor valore occorre fissare il medesimo importo utilizzato per i prodotti separati, derivati dall'uovo in guscio ; che, per quanto riguarda le spese di

(1) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2596/67.
(2) Cfr. pag. 2828/67 della presente Gazzetta Ufficiale.
(3) Cfr. pag. 2836/67 della presente Gazzetta Ufficiale.